


AVVISO PUBBLICO

per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione del campo di calcio "Alfredo Pitto"

Ente procedente	Comune di Livorno - Piazza del Municipio n. 1, 57123 Livorno - C.F. 00104330493
Piattaforma	START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Settore competente	Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi
Riferimenti principali	Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 10/04/2026; ulteriori indirizzi istruttori e gestionali del Settore competente all'attivazione della procedura



Il Comune di Livorno, in coerenza con la classificazione dell'impianto quale struttura sportiva priva di rilevanza economica e con l'indirizzo di valorizzarne la funzione sociale, educativa e giovanile, rende noto il presente avviso pubblico comparativo a carattere esplorativo e istruttorio.

ART. 1 - PREMESSE, OGGETTO E NATURA DELL'AVVISO

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 10/04/2026, con la quale il campo di calcio "Alfredo Pitto", ubicato in via Don Aldo Mei n. 10, è stato classificato come impianto sportivo privo di rilevanza economica ed è stato dato indirizzo agli uffici competenti di attivare una procedura comparativa ad evidenza pubblica, il Comune di Livorno intende acquisire proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell'impianto.

Il presente avviso è altresì coerente con il rapporto istruttorio del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, sottoposto alla Giunta Comunale, nel quale è stato rappresentato l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire, mediante procedura pubblica, un quadro comparativo di possibili soluzioni progettuali e gestionali, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e dell'art. 19 del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi.

Il presente avviso ha ad oggetto la raccolta di proposte da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, anche eventualmente in forma aggregata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interessate a presentare una proposta comprendente:

- a) un progetto preliminare di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo "Alfredo Pitto";
- b) un piano di fattibilità economico-finanziaria, idoneo a rappresentare in modo attendibile e motivato il quadro degli investimenti, dei costi, dei ricavi attesi, della sostenibilità gestionale e del valore complessivo dell'affidamento;
- c) un progetto gestionale orientato alla promozione dello sport di base, dell'attività calcistica giovanile, dell'aggregazione sociale e dell'inclusione, nonché alla più ampia fruizione pubblica dell'impianto.

L'Amministrazione intende in particolare sollecitare proposte capaci di valorizzare il ruolo dell'impianto quale presidio sportivo e sociale per il quartiere e per i quartieri nord della città, in coerenza con la destinazione prioritaria dell'impianto all'avviamento alla pratica sportiva e allo sviluppo delle attività calcistiche di base e giovanili.

Il presente avviso ha natura esplorativa, comparativa e istruttoria e non costituisce, di per sé, procedura di aggiudicazione né comporta alcun affidamento automatico **né costituisce procedura competitiva ai sensi del d.lgs. 36/2023 finalizzata all'aggiudicazione di un contratto pubblico; conseguentemente, non comporta** alcun vincolo a contrarre in capo all'Amministrazione o alcun diritto dei partecipanti alla stipula della convenzione.

Le proposte che perverranno saranno esaminate da apposita Commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, al solo fine di supportare le successive determinazioni dell'Amministrazione. Gli esiti comparativi e l'eventuale graduatoria avranno esclusivo valore istruttorio, conoscitivo e ricognitivo.

L'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 potrà essere disposto dal Comune esclusivamente ove, all'esito dell'istruttoria, risultino cumulativamente sussistenti tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- a) la proposta provenga da associazione o società sportiva senza fini di lucro;
- b) sia pervenuta una sola proposta, ferma restando la necessità che la stessa risulti ammissibile e completa sotto il profilo soggettivo, progettuale ed economico-finanziario;
- c) la proposta sia corredata da progetto preliminare e piano di fattibilità economico-finanziaria;
- d) l'impianto necessiti di effettivi interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento;
- e) la proposta persegua finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile;
- f) il valore complessivo dell'affidamento, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia inferiore alla soglia europea vigente per le concessioni;
- g) il provvedimento finale rechi adeguata e rafforzata motivazione in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti.

L'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) non costituisce requisito di partecipazione alla presente fase esplorativa e istruttoria, ma dovrà essere comprovata prima della stipula dell'eventuale convenzione, quale condizione essenziale per l'instaurazione del rapporto di gestione.

In caso di pluralità di proposte ammissibili, ovvero qualora il valore complessivo dell'affidamento risulti pari o superiore alla soglia europea vigente, ovvero qualora difetti anche uno solo dei presupposti di cui sopra, il Comune non procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 e si riserva ogni successiva determinazione, ivi compresa l'eventuale attivazione di una diversa procedura conforme al d.lgs. 36/2023, al d.lgs. 38/2021 e alla normativa eurounitaria vigente.

Non trova applicazione, nell'ambito del presente avviso, alcun diritto di prelazione in favore del soggetto proponente o del soggetto che abbia conseguito il miglior esito comparativo.

Ai fini del presente avviso, il "progetto preliminare" di cui all'art. 5 del d.lgs. 38/2021 si intende assolto mediante l'insieme coordinato degli elaborati tecnici, grafici, economici e gestionali richiesti dall'art. 8, lett. B), del presente avviso, i quali devono consentire una compiuta valutazione della proposta sotto il profilo progettuale, funzionale, economico-finanziario e gestionale.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il presente avviso riguarda l'impianto sportivo comunale denominato "Alfredo Pitto", ubicato in via Don Aldo Mei n. 10, con riferimento, ai fini della presente procedura, al nucleo funzionale oggetto di riqualificazione e successiva gestione, costituito, in via indicativa e non esaustiva, dalle seguenti componenti:

- a) campo di calcio principale e relative pertinenze tecniche e funzionali;

- b) eventuale area o campo destinato ad allenamento, attività giovanile o utilizzi complementari, ove ricompreso nella disponibilità del compendio;
- c) spogliatoi, servizi igienici, locali accessori, depositi e locali tecnici;
- d) tribune, recinzioni, accessi, percorsi interni, impianti tecnologici e aree esterne strettamente funzionali alla fruizione dell'impianto;
- e) ulteriori porzioni interne al perimetro dell'impianto che risultino necessarie ad assicurare un assetto unitario e funzionale della gestione.

La consistenza del compendio, lo stato dei luoghi e le criticità attualmente rilevate risultano dalla documentazione tecnica resa disponibile dall'Amministrazione, ivi compresa l'eventuale scheda descrittiva dell'impianto, la planimetria e la documentazione urbanistica e tecnica richiamata nell'avviso. Resta fermo l'onere in capo ai concorrenti di verificare puntualmente, mediante sopralluogo obbligatorio, lo stato materiale e funzionale dei luoghi.

La proposta dovrà riferirsi al nucleo funzionale oggetto del presente avviso e non a singole porzioni isolate dello stesso, salva la possibilità di articolare gli interventi in lotti funzionali coerenti con un disegno unitario di riqualificazione e con una gestione organica dell'impianto.

ART. 3 - INTERVENTI ESSENZIALI, PRIORITÀ DI RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI MIGLIORATIVI

Le proposte dovranno contenere un programma di interventi riferito al nucleo funzionale dell'impianto, articolato per priorità, tempi di realizzazione e copertura economico-finanziaria, in modo da assicurare la progressiva riqualificazione dell'impianto e la sua utilizzazione continuativa per finalità sportive, sociali ed educative.

Costituisce obiettivo essenziale e prioritario della proposta la messa in sicurezza dell'impianto e l'adeguamento alle prescrizioni normative necessarie per il suo regolare utilizzo, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli utenti, vie di esodo, impianti, dotazioni tecniche, agibilità e ulteriori certificazioni o titoli eventualmente necessari.

A tal fine, la proposta dovrà indicare almeno:

- a) gli interventi necessari o opportuni ai fini della prevenzione incendi, della sicurezza complessiva dell'impianto e della sua regolare utilizzabilità;
- b) gli eventuali interventi su spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, depositi, tribune, recinzioni, accessi e percorsi interni, ove necessari o funzionali alla messa in sicurezza, alla prevenzione incendi, all'accessibilità o alla regolare fruizione dell'impianto;
- c) il cronoprogramma degli adempimenti e delle opere prioritarie;
- d) il relativo quadro economico e le modalità di copertura finanziaria;
- e) gli ulteriori titoli, pareri, nulla osta, autorizzazioni o certificazioni da acquisire.

Oltre agli interventi essenziali di cui sopra, le proposte potranno prevedere interventi di riqualificazione, ammodernamento e rifunionalizzazione dell'impianto, da valutare in termini qualitativi e migliorativi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) riqualificazione, rifacimento o adeguamento delle superfici sportive e delle aree di gioco;
- b) realizzazione o riqualificazione di campi o spazi complementari destinati ad allenamento, attività calcistica di base, attività giovanile o utilizzi compatibili;
- c) miglioramento di spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, depositi, tribune, recinzioni, accessi, percorsi interni e ulteriori pertinenze, ove non già ricompresi tra gli interventi essenziali;

d) interventi sugli impianti elettrici, termo-idraulici, illuminazione, irrigazione, approvvigionamento idrico e ulteriori dotazioni tecniche, ove non strettamente necessari alla messa in sicurezza o alla regolare utilizzabilità dell'impianto;

e) interventi di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale, accessibilità universale, decoro e durabilità manutentiva.

Le proposte potranno altresì includere, esclusivamente come elementi aggiuntivi e migliorativi, funzioni accessorie e complementari alla destinazione sportiva dell'impianto, quali eventuali aree ristoro o servizi compatibili, purché non sostitutive degli interventi di sicurezza e riqualificazione sportiva, coerenti con la destinazione pubblica e sportiva prevalente del bene, puntualmente considerate nel piano economico-finanziario e subordinate all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi eventualmente necessari.

La mancata indicazione degli interventi e degli adempimenti prioritari in materia di sicurezza, prevenzione incendi e regolare utilizzabilità dell'impianto costituisce elemento negativo essenziale ai fini della valutazione della proposta e può comportarne l'inammissibilità ove non consenta all'Amministrazione di verificare la serietà, la fattibilità e la sostenibilità minima dell'intervento.

Resta fermo che la realizzazione di qualunque intervento sarà subordinata, a cura e spese del proponente o del futuro affidatario, all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche, certificazioni, aggiornamenti catastali, atti di assenso e ulteriori adempimenti eventualmente necessari ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 - CONTENUTI DELLA SUCCESSIVA GESTIONE E LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO

La gestione dovrà essere improntata ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, inclusione sociale, valorizzazione della pratica sportiva e tutela del bene pubblico. In coerenza con la classificazione dell'impianto quale struttura priva di rilevanza economica, l'attività del gestore dovrà essere prioritariamente orientata al soddisfacimento di interessi generali della collettività.

I livelli minimi di servizio di cui al presente articolo costituiscono criteri essenziali di valutazione della proposta gestionale nell'ambito della procedura istruttoria di cui all'art. 5 del d.lgs. 38/2021 e saranno oggetto di specifica valutazione comparativa, senza che dalla loro previsione derivi alcun automatismo ai fini dell'affidamento.

In particolare, il soggetto proponente dovrà garantire:

- a) la concreta fruibilità dell'impianto da parte della collettività, con particolare attenzione alle attività calcistiche giovanili, scolastiche, inclusive e sociali;
- b) la continuità dell'utilizzo sportivo dell'impianto secondo modalità organizzative coerenti con la capienza e con le caratteristiche delle strutture disponibili;
- c) la previsione di tariffe e condizioni di accesso socialmente sostenibili, con possibili agevolazioni per minori, scuole, soggetti fragili e fasce di utenza a basso reddito;
- d) la disponibilità dell'impianto, o di sue porzioni, per esigenze istituzionali e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Livorno, per almeno 5 giornate annue, secondo modalità da disciplinare in convenzione;
- e) la messa a disposizione degli spazi per attività scolastiche o di interesse pubblico, secondo tempi e modalità compatibili con il piano di utilizzo e da concordare con l'Amministrazione;
- f) l'eventuale esercizio di attività accessorie compatibili con la destinazione sportiva dell'impianto, previo ottenimento dei titoli necessari e nel rispetto della normativa vigente;
- g) strumenti di monitoraggio in ordine alle ore annue riservate ad attività giovanili, scolastiche, sociali o inclusive;

h) la continuità delle attività sportive già autorizzate dall'Amministrazione comunale per la stagione sportiva 2026/2027, assicurandone lo svolgimento fino alla loro naturale conclusione, secondo modalità organizzative da concordare con il Comune.

La proposta gestionale dovrà indicare, in termini chiari e verificabili, il calendario di massima delle attività, le discipline e le fasce di utenza cui l'impianto sarà prioritariamente destinato, le eventuali agevolazioni tariffarie e le misure di inclusione, il modello organizzativo e il personale impiegato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in corso di esecuzione dell'eventuale convenzione, il rispetto dei livelli minimi di servizio, mediante attività di monitoraggio, controllo e indirizzo, nel rispetto del principio di collaborazione tra pubblico e gestore.

L'eventuale convenzione disciplinerà specifici obblighi di rendicontazione periodica, con trasmissione al Comune di una relazione annuale sull'andamento dei lavori, sullo stato manutentivo e sui risultati della gestione.

La rendicontazione costituisce elemento essenziale ai fini del monitoraggio pubblico della gestione e del rispetto delle finalità sociali e sportive dell'impianto, nonché presupposto per eventuali valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla prosecuzione del rapporto.

ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO, QUADRO ECONOMICO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La durata minima della gestione è stabilita in anni 5, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021. La durata potrà essere superiore, in ragione dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, ma non potrà eccedere il limite massimo di anni 19, in coerenza con l'art. 19 del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi.

Il periodo di gestione richiesto dal partecipante dovrà risultare motivato e coerente con il quadro economico, il cronoprogramma, il piano economico-finanziario e gli obblighi manutentivi posti a suo carico

La determinazione della durata costituisce elemento essenziale della proposta ed è oggetto di valutazione comparativa nell'ambito della presente procedura istruttoria, ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario e della sostenibilità complessiva dell'intervento.

Ai fini del presente avviso, la durata della gestione richiesta dal soggetto proponente decorre dalla data del verbale di consegna dell'impianto o del nucleo funzionale affidato e deve essere calcolata tenendo conto anche dell'eventuale fase di esecuzione degli interventi, salvo quanto diversamente previsto negli atti definitivi di affidamento.

La remunerazione ordinaria del gestore è costituita principalmente dal diritto di gestire funzionalmente l'impianto e di percepire i proventi derivanti dalle attività sportive e dalle eventuali attività accessorie assentibili e compatibili con la funzione sportiva e sociale del bene.

L'eventuale disciplina economica del rapporto sarà definita negli atti successivi di affidamento sulla base degli esiti della presente procedura istruttoria, tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario della proposta e della natura non economica dell'impianto.

La classificazione dell'impianto quale struttura sportiva priva di rilevanza economica rileva ai fini dell'indirizzo gestionale e della prevalente finalità sociale, educativa e sportiva dell'affidamento, ma non esonera il soggetto partecipante e l'Amministrazione dalla stima del valore complessivo dell'affidamento, da effettuarsi secondo criteri oggettivi e tenendo conto dei ricavi attesi per l'intera durata del rapporto, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023.

Non è previsto, nell'ambito del presente avviso, alcun riconoscimento di contributi, cofinanziamenti o altre forme di sostegno economico-finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'istruttoria, il soggetto partecipante dovrà indicare in modo espresso il valore complessivo stimato dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, sulla base dei ricavi attesi per

l'intera durata del rapporto, delle attività sportive e accessorie previste, delle tariffe ipotizzate e di ogni altra componente economica rilevante.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

A titolo informativo e non esaustivo, in caso di successivo affidamento il soggetto gestore assumerà a proprio carico:

- a) la progettazione, il finanziamento e l'esecuzione degli interventi proposti e approvati, comprese le spese tecniche, la direzione lavori, la sicurezza, il collaudo e ogni altra attività strumentale, **il tutto nel rispetto del progetto approvato e del piano di fattibilità economico-finanziaria;**
- b) la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative pertinenze, nonché gli interventi manutentivi direttamente connessi alle opere e agli impianti realizzati dal gestore, quelli programmabili o prevedibili e quelli resi necessari dall'uso, dalla custodia, dalla gestione o da fatto imputabile al gestore, secondo quanto sarà dettagliato nella convenzione; restano ferme le competenze del Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili, non programmabili e non imputabili al gestore, aventi natura strutturale o comunque eccedenti la normale conservazione e gestione del bene;
- c) la custodia, vigilanza, pulizia, decoro e corretta conduzione funzionale del bene;
- d) l'intestazione e il pagamento delle utenze, dei tributi e dei costi di funzionamento connessi alla gestione;
- e) gli oneri relativi al personale impiegato, nonché il rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazioni;
- f) gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, prevenzione, primo soccorso e dotazione/gestione del DAE;
- h) la tenuta della documentazione tecnica, dei registri di controllo e della reportistica periodica sull'andamento dei lavori e della gestione;
- i) l'acquisizione e il mantenimento dei titoli, delle autorizzazioni e delle certificazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzo dell'impianto;
- l) la restituzione del bene, al termine del rapporto, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Tutti gli investimenti realizzati e le opere eseguite sull'impianto resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Comune di Livorno **a titolo originario senza oneri per l'Amministrazione e senza diritto a indennizzi o compensi, salvo diverse previsioni inderogabili di legge o della convenzione.**

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare proposta:

- a) Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro, costituite in forma compatibile con la normativa vigente in materia di enti sportivi dilettantistici, anche se non ancora iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di presentazione della proposta, purché dichiarino espressamente l'impegno ad ottenere l'iscrizione al RASD prima della stipula della convenzione.

L'iscrizione al RASD non costituisce requisito di partecipazione alla presente fase esplorativa e istruttoria, ma costituisce condizione essenziale per la stipula della convenzione e per l'instaurazione del rapporto di gestione. La mancata produzione della documentazione comprovante l'iscrizione al RASD entro il termine assegnato dall'Amministrazione comporta l'impossibilità di procedere alla stipula, senza che il soggetto interessato possa vantare pretese, indennizzi o risarcimenti.

- b) i predetti soggetti anche in forma aggregata, purché sia indicato il soggetto capofila, il riparto dei ruoli, la responsabilità solidale verso l'Amministrazione per gli obblighi derivanti dalla partecipazione e dall'eventuale convenzione e sia assicurato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti che parteciperanno al rapporto.

I partecipanti, nonché i soggetti muniti di potere di rappresentanza e i componenti degli organi direttivi, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023, per quanto compatibili;
- b) assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al d.lgs. 159/2011;
- c) assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune di Livorno;
- d) assenza di pregresse risoluzioni o decadenze, per fatto imputabile al gestore, in precedenti affidamenti di impianti sportivi o servizi analoghi;
- e) regolarità nei confronti del Comune di Livorno, ovvero impegno a sanare eventuali posizioni debitorie definitivamente accertate o a formalizzare, prima della stipula, apposito piano di rientro riconosciuto dall'Amministrazione;
- f) capacità economico-finanziaria idonea a sostenere gli investimenti e la gestione, da dimostrare tramite documentazione contabile, bancaria o equivalente;
- g) avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare, anche in contraddittorio con i soggetti interessati, ogni elemento utile ai fini dell'accertamento della riconducibilità delle proposte a un unico centro decisionale, nel rispetto dell' art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della concorrenza

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2026.

La procedura sarà gestita in piattaforma mediante percorso coerente con la natura del presente avviso. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

La presentazione della proposta implica l'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso e nei relativi allegati. L'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione, se dovuta, dovrà essere assolta secondo le modalità indicate nella documentazione di procedura.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione e soggetti partecipanti avverranno esclusivamente tramite la piattaforma START, che costituisce domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura.

La proposta dovrà essere articolata nei seguenti insiemi documentali.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti, redatta secondo il modello allegato;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore e, ove necessario, procura o atto di delega;
- c) dichiarazioni dei soggetti rilevanti ai fini dei requisiti di moralità;
- d) atto costitutivo e statuto del soggetto partecipante, ovvero dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti;

- e) certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA;
- f) documentazione attestante l'iscrizione al RASD, ove già posseduta, oppure dichiarazione di impegno ad ottenere detta iscrizione prima della stipula dell'eventuale convenzione, con espressa accettazione che la mancata iscrizione entro il termine richiesto dall'Amministrazione preclude la stipula del rapporto concessorio/gestionale;
- g) verbale di sopralluogo rilasciato dal Comune;
- h) ultimi tre bilanci approvati, se disponibili, o altra documentazione idonea a rappresentare l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente;
- i) in caso di partecipazione in forma aggregata, accordo tra i partecipanti o impegno formale a costituire il rapporto nei termini dichiarati.

B) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

La documentazione di cui al presente paragrafo costituisce, salvo quanto espressamente previsto per la sola documentazione premiale relativa al sottocriterio D.2, contenuto essenziale della proposta progettuale ed economico-finanziaria ed è richiesta a pena di inammissibilità, nei limiti e secondo quanto precisato dall'art. 14 del presente avviso.

La documentazione progettuale ed economico-finanziaria costituisce l'elemento essenziale ai fini della valutazione comparativa e della verifica dei presupposti per l'eventuale applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021.

B1) Richieste tecniche

- a) relazione illustrativa del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo dell'impianto, con indicazione delle attività proposte, delle modalità di fruizione pubblica, delle tariffe e delle eventuali agevolazioni;
- b) relazione tecnica illustrativa e descrittiva degli interventi da realizzare, distinta tra interventi essenziali o prioritari ed eventuali interventi migliorativi aggiuntivi;
- c) verifica di coerenza della proposta rispetto allo stato dei luoghi, agli strumenti urbanistici vigenti, agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione, alla normativa CONI applicabile e ai vincoli insistenti sull'area;
- d) computo metrico estimativo redatto sulla base dell'ultimo Prezzario regionale vigente o, per lavorazioni non contemplate, mediante preventivi specialistici congruamente motivati;
- e) elaborati grafici e schemi planimetrici in scala adeguata, con rappresentazione dello stato di fatto e del progetto;
- f) quadro economico dell'intervento e cronoprogramma, con indicazione della durata della gestione richiesta;
- g) schema di convenzione allegato all'avviso, sottoscritto digitalmente per integrale accettazione, senza modifiche, condizioni o riserve, fatto salvo il completamento delle sole parti in bianco o rinvii che, per loro natura, potranno essere definiti dall'Amministrazione in sede di affidamento e stipula.

B2) Richieste economiche

- a) piano di fattibilità economico-finanziaria sviluppato su tutto il periodo gestionale con indicazione annua degli importi previsti, corredato da relazione di accompagnamento, idoneo a dimostrare la copertura finanziaria degli investimenti, la sostenibilità della gestione, i ricavi attesi, i costi operativi e la coerenza della durata proposta;

Il piano dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e da un professionista incaricato, dotato di adeguata competenza in materia economico-finanziaria, contabile, aziendale o gestionale, iscritto, ove previsto per la professione esercitata, al relativo ordine, albo o registro professionale.

La sottoscrizione del professionista attesta esclusivamente l'avvenuta predisposizione o verifica tecnica del piano, sotto il profilo della coerenza metodologica, della completezza delle principali voci economiche e finanziarie, dell'esplicitazione dei presupposti assunti e della coerenza tra investimenti, fonti di copertura, cronoprogramma, durata richiesta e stima del valore complessivo dell'affidamento.

Tale sottoscrizione non costituisce asseverazione, certificazione legale, revisione contabile o garanzia di risultato economico della gestione, né comporta assunzione di responsabilità in ordine alla futura realizzazione dei ricavi o degli equilibri gestionali prospettati.

b) separato prospetto di stima del valore complessivo dell'affidamento ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023.

Il piano di fattibilità economico-finanziario costituisce elemento essenziale ai fini della valutazione comparativa e della verifica dei presupposti di sostenibilità dell'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021. La mancata presentazione del piano di fattibilità economico-finanziario, comporta l'inammissibilità della proposta.

Il soggetto proponente dovrà altresì allegare, nella sezione economica della piattaforma, una breve relazione illustrativa sulle modalità di copertura finanziaria dell'operazione e la documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri, finanziamenti, impegni di soci, sponsor o terzi finanziatori, in coerenza con il PEF, con il quadro economico e con il cronoprogramma degli interventi.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PROPOSTE

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione comparativa da parte di una Commissione appositamente nominata. La Commissione disporrà di complessivi 100 punti, attribuibili secondo i criteri di seguito indicati. **La graduatoria comparativa ha esclusiva valenza istruttoria, ricognitiva e comparativa interna ai fini delle determinazioni dell'Amministrazione e non costituisce proposta di aggiudicazione, né determina diritto soggettivo o interesse legittimo pretensivo all'affidamento.**

Criterio	Contenuto della valutazione	Punti max
A	Qualità del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo; apertura alla collettività; misure di inclusione; agevolazioni tariffarie; valorizzazione dell'impianto come presidio sportivo e aggregativo.	30
B	Qualità, completezza, gradualità e coerenza della proposta di riqualificazione rispetto allo stato dei luoghi e all'obiettivo di rifunzionalizzazione unitaria dell'impianto, con prioritaria considerazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza, alla prevenzione incendi, alla regolare utilizzabilità dell'impianto e, in termini migliorativi, alla riqualificazione delle superfici sportive, degli spogliatoi, dei servizi, degli accessi, delle recinzioni e delle pertinenze.	20
C	Sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, accessibilità universale, innovazione tecnica e soluzioni migliorative per riduzione dei consumi, qualità manutentiva e durabilità degli interventi.	15
D	Piano di fattibilità economico-finanziaria, cronoprogramma e affidabilità della copertura finanziaria - max 25 punti, così suddivisi: D.1 attendibilità, sostenibilità e completezza del PEF, nonché congruità	25

	del cronoprogramma - max 15 punti; D.2 affidabilità della copertura finanziaria degli investimenti e dei costi di avvio della gestione - max 10 punti.	
E	Durata della gestione richiesta, valutata premiando le proposte che assicurino equilibrio economico-finanziario con il minore periodo di affidamento. Durata minima 5 anni; durata massima 19 anni.	10

Per i criteri A, B, C e D.1, aventi natura qualitativa, la Commissione potrà utilizzare coefficienti da 0 a 1 secondo la seguente scala di giudizio: ottimo (1,00), più che buono (0,90), buono (0,80), più che sufficiente (0,70), sufficiente (0,60), non completamente adeguato (0,50), limitato (0,40), molto limitato (0,30), minimo (0,20), appena valutabile (0,10), non valutabile (0,00).

Il sottocriterio D.2 e il criterio E saranno invece valutati secondo parametri oggettivi espressamente indicati nel presente avviso. Per il criterio E il punteggio sarà attribuito secondo la formula: $P = 10 \times (19 - N) / 14$, dove "N" rappresenta il numero di anni di durata richiesto. Il punteggio sarà arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. **Resta inteso che la valutazione della durata è effettuata esclusivamente in funzione della coerenza tra durata richiesta e sostenibilità del piano di fattibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, e non determina alcun automatismo nell'affidamento.**

Ai fini dell'applicazione della formula, la durata dovrà essere espressa in anni interi; eventuali frazioni di anno saranno arrotondate all'anno superiore.

Per il sottocriterio D.2 il punteggio sarà attribuito come segue:

- a) 10 punti: copertura finanziaria integralmente documentata, con dimostrazione di fonti pari almeno al 100% del fabbisogno finanziario per investimenti e costi di avvio, mediante documentazione qualificata pienamente coerente con il cronoprogramma;
- b) 8 punti: copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 75% del fabbisogno, con residua parte comunque plausibilmente motivata e coerente;
- c) 5 punti: copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 50% del fabbisogno;
- d) 2 punti: copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 25% del fabbisogno;
- e) 0 punti: copertura finanziaria documentata in misura inferiore al 25% del fabbisogno, ovvero supportata soltanto da dichiarazioni generiche o prive di adeguato riscontro documentale.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ISTRUTTORIE E COMPARATIVE. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PROCEDURALE

Le operazioni relative alla presente procedura avranno inizio nella data indicata nella documentazione di procedura, mediante accesso alla piattaforma START, davanti alla Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione.

In prima seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica della tempestività di presentazione delle proposte, della completezza e regolarità della documentazione amministrativa e all'ammissione o esclusione dei partecipanti.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle proposte ammesse sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, attribuendo i relativi punteggi e formulando gli esiti comparativi dell'istruttoria.

In successiva seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione tramite piattaforma START, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati e formerà la graduatoria comparativa delle proposte ammesse, avente esclusivo valore istruttorio, conoscitivo e ricognitivo. **La graduatoria non costituisce in alcun modo**

formazione di graduatoria finalizzata all'aggiudicazione, né vincola l'Amministrazione alla scelta del primo classificato, ma rappresenta esclusivamente uno strumento istruttorio funzionale alla valutazione comparativa degli elementi progettuali ed economico-finanziari.

Di tutte le operazioni saranno redatti appositi verbali. Gli esiti della procedura saranno approvati con provvedimento del Responsabile del procedimento e pubblicati nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente avviso.

L'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 potrà essere disposto esclusivamente nel caso in cui all'esito della presente procedura, risulti pervenuta una sola proposta ammissibile, il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del d.lgs. 36/2023, sulla base dei criteri indicati nel presente avviso (ricavi attesi, durata della gestione, attività sportive e accessorie, tariffe e flussi economici complessivi) sia inferiore alla soglia europea pro tempore applicabile (dal 1° gennaio 2026 la soglia per le concessioni è pari a 5.404.000 euro) e risultino cumulativamente integrati tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla medesima disposizione.

Pertanto, in caso di pluralità di proposte ammissibili, ovvero di superamento della soglia europea, ovvero di difetto anche di uno solo dei predetti presupposti, il Comune non procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021; gli esiti della procedura conserveranno in tal caso esclusivo valore istruttorio e comparativo interno.

Anche nei casi in cui risultino integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, l'eventuale affidamento dovrà comunque essere perfezionato mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, ai sensi della disciplina vigente.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Amministrazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, per esiti istruttori non soddisfacenti o per mancanza dei presupposti normativi, di non procedere ad alcun affidamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese, indennizzi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di affidamento, il soggetto gestore dovrà costituire, prima della stipula della convenzione o nei termini in essa stabiliti, le garanzie e coperture assicurative di seguito indicate, ove richieste e nei limiti precisati dalla convenzione:

- a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ove richiesta in sede di convenzione, di importo non superiore al 10% dell'importo degli interventi essenziali e prioritari approvati dall'Amministrazione, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente avviso, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi strettamente necessari alla messa in sicurezza, alla prevenzione incendi, all'agibilità e alla regolare utilizzabilità dell'impianto, nonché agli ulteriori adempimenti tecnici indispensabili;
- b) sono esclusi dalla base di calcolo della garanzia fideiussoria gli interventi migliorativi, facoltativi, accessori o complementari, incluse eventuali funzioni di ristoro o servizi accessori, salvo che l'Amministrazione li qualifichi espressamente come essenziali nel provvedimento di approvazione della proposta o negli atti convenzionali;
- c) la garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche per lotti, fasi o stralci funzionali e sarà progressivamente svincolata a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione degli interventi cui si riferisce;
- d) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e, ove il gestore si avvalga di lavoratori, prestatori d'opera o figure equiparabili, polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale congruo e comunque non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro;
- e) polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio, eventi speciali e danneggiamento dell'immobile e delle pertinenze, con massimale da determinarsi in misura congrua rispetto al valore del bene e degli interventi assentiti;

- f) ove richiesta in relazione alla natura, all'importo e al rischio degli interventi, polizza CAR/EAR o equivalente a copertura dei rischi di esecuzione delle opere e dei danni a terzi durante la fase di cantiere;
- g) ogni ulteriore copertura assicurativa strettamente necessaria in relazione a specifici rischi tecnici o gestionali, espressamente motivata dall'Amministrazione e disciplinata nella convenzione secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità economico-finanziaria.

Gli interventi migliorativi, facoltativi, accessori o complementari saranno valutati solo se coerenti con il piano di fattibilità economico-finanziaria, con il cronoprogramma e con la documentazione di copertura finanziaria prodotta. Ove tali interventi siano valorizzati ai fini del punteggio e recepiti nella convenzione, la loro mancata realizzazione nei termini convenuti potrà comportare le conseguenze previste dalla convenzione, incluse la diffida ad adempiere, la rideterminazione in riduzione della durata, la revoca dell'autorizzazione alla specifica miglioria o, nei casi più gravi, la risoluzione o decadenza, ferma restando l'esclusione dalla base di calcolo della garanzia fideiussoria ove non qualificati come interventi essenziali.

La convenzione disciplinerà in modo puntuale tempi, massimali, condizioni, durata e modalità di adeguamento delle predette garanzie e coperture. Le garanzie e le coperture assicurative dovranno essere commisurate ai rischi effettivi dell'intervento e della gestione, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, in coerenza con i principi del d.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione delle garanzie e coperture assicurative effettivamente richieste dalla convenzione comporterà la decadenza dall'eventuale affidamento.

ART. 12 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio, in considerazione della necessità di acquisire piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle criticità dell'impianto.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate nella piattaforma START entro il termine ivi stabilito e, comunque, non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle proposte.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del partecipante o da soggetto formalmente delegato. Al termine sarà rilasciato apposito verbale, da allegare alla documentazione amministrativa. **Il sopralluogo costituisce elemento essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 14 del presente avviso, in quanto funzionale alla piena consapevolezza della proposta progettuale ed economico-finanziaria.**

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE E CHIARIMENTI

Tutta la documentazione predisposta dall'Amministrazione e resa disponibile ai fini della presente procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nella sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma START, nei limiti della documentazione effettivamente approvata e ostensibile.

I quesiti e le richieste di chiarimento dovranno essere formulati esclusivamente tramite la piattaforma START entro il termine indicato nella documentazione di procedura e, comunque, non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle proposte.

Le risposte saranno rese in forma anonima e pubblicate nei medesimi canali, costituendo parte integrante della documentazione della procedura.

ART. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Saranno escluse le proposte:

- a) pervenute oltre il termine stabilito;

- b) presentate da soggetti non legittimati o privi dei requisiti richiesti;
- c) prive del sopralluogo obbligatorio;
- d) non sottoscritte digitalmente nei modi prescritti;
- e) mancanti degli elementi essenziali necessari a identificare il soggetto proponente o il contenuto della proposta;
- f) carenti, in modo insanabile, di uno o più elementi essenziali dell'offerta progettuale ed economico-finanziaria, come individuati dal presente articolo.

Per le sole carenze formali, incompletezze o irregolarità della documentazione amministrativa, l'Amministrazione potrà attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

La mancata sottoscrizione del piano da parte del professionista incaricato, ove il piano risulti comunque presentato, completo e sottoscritto dal legale rappresentante, potrà essere oggetto di regolarizzazione documentale nei soli casi in cui si tratti di omissione o irregolarità formale della sottoscrizione riferita a un'attività di predisposizione o verifica già svolta entro il termine di presentazione della proposta. Il soccorso istruttorio non potrà comunque consentire la formazione postuma, la rielaborazione o l'integrazione sostanziale del piano economico-finanziario.

Costituiscono, in particolare, **elementi essenziali non sanabili** dell'offerta progettuale ed economico-finanziaria:

- 1) la relazione illustrativa del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo dell'impianto;
- 2) la relazione tecnica illustrativa e descrittiva degli interventi da realizzare, con chiara distinzione tra interventi essenziali o prioritari ed eventuali interventi migliorativi;
- 3) la verifica di coerenza della proposta rispetto allo stato dei luoghi, agli strumenti urbanistici vigenti, agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione, alla normativa CONI applicabile e ai vincoli insistenti sull'area;
- 4) il computo metrico estimativo;
- 5) gli elaborati grafici e gli schemi planimetrici in scala adeguata, idonei a rappresentare in modo sufficientemente chiaro lo stato di fatto e il progetto;
- 6) il quadro economico dell'intervento e il cronoprogramma;
- 7) il piano di fattibilità economico-finanziaria, corredato dalla relazione di accompagnamento;
- 8) l'indicazione espressa della durata della gestione richiesta;
- 9) l'indicazione, all'interno del PEF e della relativa relazione di accompagnamento, almeno delle fonti di copertura finanziaria degli investimenti, dei principali costi di gestione, dei ricavi attesi e della coerenza complessiva tra investimenti, gestione e durata richiesta;
- 10) lo schema di convenzione allegato all'avviso, sottoscritto digitalmente per integrale accettazione, purché privo di modifiche, condizioni o riserve incidenti sul contenuto sostanziale del futuro rapporto.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere meri chiarimenti su documenti ed elementi già prodotti, esclusivamente al fine di precisarne il contenuto, superare eventuali ambiguità interpretative o chiarire refusi ed errori materiali riconoscibili, sempre che ciò non comporti integrazione, sostituzione o modifica dell'offerta progettuale o economico-finanziaria già presentata.

Restano ferme le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023, in quanto compatibili con la presente procedura.

La mancata presentazione del piano di fattibilità economico-finanziaria costituisce carenza essenziale non sanabile. La mancata sottoscrizione del medesimo da parte del professionista incaricato, ove il piano risulti comunque presentato, completo e sottoscritto dal legale rappresentante, potrà essere oggetto di regolarizzazione documentale nei limiti del soccorso istruttorio, purché non comporti modifiche, integrazioni o rielaborazioni del contenuto economico-finanziario della proposta.

La mancata iscrizione al RASD alla data di presentazione della proposta non costituisce causa di esclusione dalla presente fase istruttoria. Resta fermo che l'iscrizione al RASD dovrà essere comprovata prima della stipula dell'eventuale convenzione, quale condizione essenziale per l'instaurazione del rapporto.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, dott. Enrico Montagnani.

Per le attività di supporto tecnico-amministrativo e per i successivi profili di monitoraggio dell'eventuale convenzione, l'Amministrazione individua quale referente dell'esecuzione il dott. Leonardo Zuccaro, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'assetto organizzativo dell'Ente e delle disposizioni contenute nella convenzione medesima.

ART. 16 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, informa che per il procedimento di partecipazione alla presente procedura e, in caso di affidamento, per l'esecuzione del relativo rapporto, potranno essere trattati dati personali relativi a titolari, rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dei soggetti partecipanti.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura, alla verifica dei requisiti, all'eventuale instaurazione del rapporto e ai conseguenti adempimenti di legge, ai sensi degli artt. 6 e 10 del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 36/2023, del d.P.R. 445/2000 e della normativa antimafia.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura.

I dati saranno trattati da personale incaricato e potranno essere comunicati ai soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla legge, nonché pubblicati nei limiti stabiliti dalla normativa in materia di trasparenza, pubblicità legale e diritto di accesso.

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio n. 1, 57123 Livorno. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo dpo@comune.livorno.it. Restano fermi tutti i diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 - PUBBLICITÀ E CONOSCIBILITÀ DELLE PROPOSTE

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno, all'Albo Pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella piattaforma START.

Ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, l'Amministrazione pubblicherà, nei limiti compatibili con la tutela dei dati personali, dei segreti tecnici o commerciali e della riservatezza, gli elementi essenziali delle proposte pervenute, gli esiti dell'istruttoria e l'eventuale provvedimento conclusivo.

Le eventuali richieste di riservatezza formulate dai concorrenti dovranno essere specifiche, puntuali e motivate, con indicazione delle sole parti della proposta sottratte alla pubblicazione e delle ragioni di tutela dei segreti tecnici o commerciali; non saranno prese in considerazione richieste generiche o riferite indistintamente all'intera documentazione presentata.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenienze di natura tecnica, normativa, finanziaria, urbanistica, patrimoniale o istruttoria, la facoltà di

prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente avviso, nonché di non procedere ad alcun affidamento, senza che i partecipanti possano vantare pretese, indennizzi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione si riserva altresì di non riconoscere l'interesse pubblico di alcuna proposta, qualora gli esiti dell'istruttoria non evidenzino un livello di adeguatezza progettuale, gestionale, economico-finanziaria o di coerenza con gli obiettivi pubblici perseguiti.

In caso di pluralità di proposte ammissibili o di mancata ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, l'Amministrazione potrà utilizzare le risultanze istruttorie della presente procedura ai fini dell'eventuale attivazione di altra procedura conforme alla normativa vigente, senza che ciò comporti alcun automatismo, priorità, preferenza o diritto di prelazione in favore dei partecipanti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 38/2021, dei principi del d.lgs. 36/2023, del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi, nonché i principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

ALLEGATI

- a) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- b) Modello dichiarazione requisiti di moralità;
- c) Planimetria, scheda descrittiva dell'impianto e documentazione urbanistica e tecnica essenziale;
- d) Schema di convenzione, approvato contestualmente all'avviso;

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 484e2a16e7b6722117c3a78969e907a89fe872decdb1fac6d95d177b16792c8d

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.3588/2026

Data: 06/05/2026

Oggetto: RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=88f593ef50bdabc0_p7m&auth=1

ID: 88f593ef50bdabc0